



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Direzione Servizi Postali

DETERMINA N. 40/18/DSP

ARCHIVIAZIONE AI SENSI DELL'ART. 7, COMMA 1, DELIBERA N. 184/13/CONS DELL'ISTANZA DI DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA FAI/POSTE ITALIANE

IL DIRETTORE

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTA la direttiva 97/67/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 dicembre 1997, recante *“Regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e il miglioramento della qualità del servizio”*, come modificata, da ultimo, dalla direttiva 2008/6/CE;

VISTO il decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, recante *“Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio”*;

VISTO il decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante *“Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici”*, come convertito dalla legge n. 214 del 22 dicembre 2011, e, in particolare, l'art. 21, che designa l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (di seguito denominata Autorità) quale autorità nazionale di regolamentazione per il settore postale ai sensi dell'art. 22 della direttiva 97/67/CE;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante *“Adozione del nuovo regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell’Autorità”*, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 405/17/CONS;

VISTA la delibera n. 184/13/CONS, del 28 febbraio 2013, recante *“Approvazione del regolamento in materia di definizione delle controversie derivanti dai reclami nel settore postale”*;

VISTA l'istanza di risoluzione di controversia della società FAI S.r.l., pervenuta il 13 settembre 2018, relativa ad un invio di posta raccomandata semplice, il cui avviso di giacenza sarebbe stato ritrovato privo dell'indicazione del destinatario presso uno stabile abitato da 18 condomini;

CONSIDERATO che, secondo quanto rappresentato nell'istanza, l'invio in questione sarebbe stato restituito al mittente a seguito della scadenza del termine di giacenza;

CONSIDERATO che, secondo quanto previsto dalla Carta dei servizi postali di Poste Italiane S.p.A., in caso di disservizio, per indennizzare il destinatario dell'invio postale è necessaria la formale rinuncia del mittente a favore del destinatario, con allegata una fotocopia del documento di identità del mittente;

CONSIDERATO che, da quanto rappresentato nell'istanza, risulta che né il destinatario, né il mittente dell'invio postale in questione siano noti;

RITENUTO che l'istanza sia improcedibile;

DETERMINA

l'archiviazione, ai sensi dell'art. 7, comma 1, del “*Regolamento in materia di definizione delle controversie derivanti da reclami nel settore postale*” allegato alla delibera n. 184/13/CONS, dell'istanza presentata dall'Utente per improcedibilità della stessa.

Ai sensi dell'art. 135 comma 1, *lett. b)*, del Codice del processo amministrativo, approvato con decreto legislativo del 2 luglio 2010, n. 104, il presente provvedimento può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, in sede di giurisdizione esclusiva.

Ai sensi dell'articolo 119 del medesimo Codice, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di 60 giorni dalla comunicazione dello stesso.

La presente determina è comunicata all'istante e pubblicata nel sito *web* dell'Autorità.

Roma, 02 ottobre 2018

Il Direttore
Claudio Lorenzi